

ISTITUZIONE DEL FONDO INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

ART. _____

(Istituzione del fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale del Ministero della difesa)

1. Dopo l'articolo 614 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
«Art. 614-bis. Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale del Ministero della difesa – 1. In relazione alla peculiarità del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, che integra le funzioni di difesa e sicurezza assicurate dalle Forze armate, è istituito un fondo integrativo del trattamento economico accessorio destinato all'efficientamento dei servizi e ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. La relativa dotazione finanziaria è pari a 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.»
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2017 – 2019, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo _____.

RAZIONALE

La norma in esame si inserisce nella prospettiva degli interventi di razionalizzazione del personale civile della Difesa delineati dal "Libro Bianco per la sicurezza nazionale e internazionale" - il cui disegno di legge di attuazione è all'esame delle competenti sedi parlamentari - che, tra l'altro, declina obiettivi di valorizzazione delle professionalità del personale civile e integrazione, nell'ottica di realizzare un sistema sinergico Difesa. Oltre a ciò, occorre tener presente che il predetto personale, a mente della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che impone la razionalizzazione delle risorse umane e l'ottimizzazione delle stesse, è chiamato a integrare le funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, anche in contesti di crisi, nel quadro del processo di revisione dello strumento militare in atto.

Non va sottaciuto come, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla richiamata legge, la stessa organizzazione delle Forze armate viene strutturata per essere meglio rispondente alle esigenze della Difesa, anche con specifico riferimento alla definizione delle posizioni organico - funzionali del personale civile del Dicastero, individuate attraverso provvedimenti amministrativi emanati direttamente dai Capi di Stato maggiore di Forza armata.

In buona sostanza, tale personale opera in un contesto normativo caratterizzato da una forte e spiccata peculiarità funzionale a fronte dell'esigenza di garantire l'assolvimento dei compiti operativi e il fine, costituzionalmente previsto, della sicurezza e difesa dello Stato.

Con il presente articolato si intende, quindi, istituire un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile appartenente alle aree funzionali in servizio presso enti del Ministero della difesa al fine di dare un giusto riconoscimento economico a tale componente, a fronte di tale peculiare situazione di impiego, in un quadro di simmetria e complementarietà con il personale militare, essenziali per l'efficienza stessa dello strumento militare.

RELAZIONE TECNICA

La copertura finanziaria, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 pari a 21 milioni di euro, è prevista nell'ambito di una quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), dell'emanando decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Misure per la riqualificazione del personale dell'Amministrazione difesa.

1. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, in conformità al CCNL comparto Ministeri.
2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.
3. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 1 e 2 è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel biennio 2017 - 2018, gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per cento di cui al comma 3, dell'articolo 2209-*quinquies*, nonché quelli di cui all'articolo 2231-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Gli effetti economici e giuridici derivanti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 si producono a decorrere dalla loro completa definizione.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento che qui si illustra si inserisce nell'ambito delle prioritarie e urgenti esigenze funzionali connesse con l'intensificarsi delle attività di supporto del personale civile del Dicastero della difesa, in relazione all'accresciuto e diversificato impegno delle Forze armate sul territorio nazionale e sullo scenario internazionale, anche a fronte delle nuove minacce esistenti.

In questo quadro, emerge la necessità di riequilibrare e razionalizzare progressivamente la distribuzione del personale civile del Ministero della difesa - formatosi nell'ambito delle peculiari strutture militari - sia in relazione alla revisione dello strumento militare nazionale, di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, con la conseguente rimodulazione degli organici in riduzione, sia nella prospettiva della valorizzazione e dell'ottimizzazione dell'impiego delle professionalità del medesimo personale, così come indicato dal recente "Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa".

Con la norma proposta, nell'ambito di un progetto correlato al fabbisogno del personale, si vogliono appunto capitalizzare - e non disperdere - *in primis* professionalità, che da lungo tempo operano per lo più in enti, stabilimenti ed arsenali militari dell'area tecnico - operativa e dell'area industriale della Difesa - tra cui, in particolare, quelli appartenenti alla prima e alla seconda area funzionale - enti caratterizzati, per loro stessa natura, da un alto grado di specificità, soprattutto tecnica; trattasi, infatti, di personale impiegato nell'area operativa, direttamente commessa alle funzioni e ai compiti assegnati alle Forze armate dalla Costituzione, e nell'area industriale, correlata alle esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, nonché all'attenzione per lo sviluppo di adeguate capacità tecnologiche e produttive a supporto delle medesime FF.AA..

In secondo luogo, la disposizione normativa proposta garantisce altresì l'accesso dall'esterno di personale, in linea con i principi costituzionali e nell'ottica del ringiovanimento del personale di supporto alle Forze armate e del *turn over* del personale più esperto, senza, tuttavia, perderne le specifiche professionalità (mantenimento e continuità del prezioso *know how*), nonché della realizzazione di un più elevato livello capacitivo e qualitativo degli enti.

La disposizione proposta autorizza, al comma 1, il Ministero della difesa, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno di personale, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, in conformità al CCNL comparto Ministeri. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti - con le procedure interne - e posti riservati agli accessi dall'esterno - mediante concorso pubblico - come è

specificato nel successivo comma 3, è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando, in tale ultima percentuale, anche gli accessi dall'esterno per effetto di procedure assunzionali finalizzate nel biennio 2017 - 2018, nonché di transito di personale militare, ai sensi degli articoli 2209 *quinquies* - oltre la quota del cinque per cento ivi prevista - e 2231 *bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Analogamente, al comma 2, con i medesimi limiti e le medesime modalità, parimenti specificati nel successivo comma 3, è prevista l'autorizzazione ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento (ma solo per il personale di seconda area in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla medesima terza area).

Alla copertura finanziaria si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa ancora capienti (cfr., al riguardo, relazione tecnica).

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
(dati consistenza del personale al 31 dicembre 2016)

1. Il d.P.C.M. 22 gennaio 2013, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha fissato la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa in complessive n. 27.926 unità. In particolare, la dotazione complessiva delle aree funzionali è pari a n. 27.751 unità, così ripartite:
- area terza (funzionari): n. 2.681 unità;
 - area seconda (assistenti/addetti): n. 23.246 unità;
 - area prima (ausiliari): n. 1.824 unità.
2. La consistenza del personale è di seguito riepilogata:

Area funzionale	Dotazione Organica	Forza Effettiva ¹	Eccedenza/Carenza
I	1.824	1.837	13 ²
II	23.246	21.761	-1.485
III	2.681	2.299	-382

3. Le carenze organiche, al netto delle presenze, sono pari a:

- n. 1.485 unità di personale in seconda area;
- n. 382 unità di personale in terza area.

Pertanto, nel rispetto della riserva del 50% in favore del personale proveniente dall'esterno (art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da reclutare tramite procedure concorsuali), attualmente, la disponibilità organica, ai fini delle progressioni fra le aree mediante procedure interne, risulterebbe, teoricamente, di:

- n. 742 unità in seconda area funzionale;
- n. 191 unità in terza area funzionale (sebbene la progressione debba riguardare solo i dipendenti della seconda area in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno nella terza area).

4. Con specifico riferimento alla progressione fra la prima e la seconda area funzionale, è intendimento dell'amministrazione della Difesa, sulla base di precise esigenze funzionali rappresentate dalle medesime Forze armate, di smaltire gradualmente la prima area (anche alla

¹ Dati aggiornati al 31 dicembre 2016.

² Tale valore sarà pari allo zero nel corso del I semestre 2017.

luce dei pensionamenti che si concretizzeranno nei prossimi anni, sia nella medesima prima area che nella seconda area). Pertanto, si ritiene che le progressioni fra la prima e la seconda area dovranno riguardare un numero compreso tra le n. 1.837 unità di personale di tale area funzionale al momento in servizio e le n. 1.236 unità presenti al 1 gennaio 2025.

5. La disposizione normativa in argomento non può prescindere dalla riduzione a complessive n. 20.000 unità entro il prossimo 2024 delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, così come previsto dalla legge n. 244 del 2012 e dal decreto legislativo n. 8 del 2014 e successive modificazioni. In merito, come si evince dalla tabella A allegata alla presente relazione, è possibile ritenere che la nuova dotazione organica potrà essere raggiunta tramite le ordinarie cessazioni per limiti di età, stimabili, nel periodo 2017 - 2024, in circa n. 8.940 unità. Ciò implica che nel periodo 2017 - 2024, date le future dotazioni organiche del personale delle aree funzionali, pari a n. 19.825 unità³, e le n. 16.957 unità del medesimo personale presenti al 1 gennaio 2025, potranno essere fatte assunzioni dall'esterno contenute al massimo entro le n. 2.868 unità. In tale quadro, non si può parimenti prescindere dall'obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare a n. 150.000 unità da conseguire entro il 2024. La procedura relativa alla risoluzione delle eventuali eccedenze del personale militare è disciplinata dagli articoli 2209 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (COM - decreto legislativo n. 66 del 2010); in particolare, l'articolo 2209-*bis* è relativo all'anno 2016 (fine *spending review* modello a n. 170.000 unità), mentre l'articolo 2209-*ter* disciplina il periodo dal 2017 al 2024 ovvero diverso limite stabilito dalla legge (modello a n. 150.000 unità). Tale procedura (che comprende la programmazione triennale scorrevole degli esuberi, che dà poi luogo alla parte di ricollocazione presso le altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito del cinque per cento delle relative facoltà assunzionali), trae origine dall'articolo 2207 del COM, che definisce le modalità di ricognizione delle consistenze con decreto annuale del Ministro. In estrema sintesi, una volta determinata la consistenza per l'anno, ove vi sia un esubero rispetto al valore definito, si attua l'art. 2209.

Per l'anno 2016, le consistenze effettive sono state inferiori all'organico complessivo di n. 170.000 unità stabilito dalla legge (art. 2209-*bis*); viene, pertanto, a mancare il presupposto per avviare la citata procedura e, dalla situazione delle assunzioni/uscite, si stima che, anche per il 2017 e il 2018, non vi saranno eccedenze, talché non ci si aspetta verosimilmente alcuna attivazione della procedura di cui all'articolo 2209-*ter* e seguenti almeno fino al 2019.

³ Dalle n. 20.000 unità di organico occorre, infatti, scorporare, *rebus sic stantibus*, n. 117 posizioni organiche dirigenziali, n. 26 posizioni organiche per professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori e n. 32 posizioni organiche per ricercatori dell'Istituto Vallauri.